

Regolamento comunale per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per la telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Casperia

Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente ed il paesaggio come beni primari e adotta a questo scopo tutti gli accorgimenti in suo possesso

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 6 giugno 2012

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e i relativi decreti attuativi, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella legge citata, nel D.M. 381/98 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", di cui all'art. 174 del Trattato della Comunità Europea;
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti trasmettenti e ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, anche a carattere temporaneo, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT, ecc...), gli impianti di telecomunicazione satellitare, disciplinati dalla legge 36/2001 e decreti attuativi e della legge regionale vigente, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, di seguito denominati "Impianti";

Art. 2 Finalità

1. Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e quella di ridurre al massimo l'impatto visivo nel nostro territorio, riconosciuto "Bandiera arancione" dal Touring Club Italiano con nota prot. n. 396 in data 01.02.2007, minimizzando l'inserimento paesistico e ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree idonee;
2. Minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche generate da impianti ed apparecchi per la telecomunicazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale, nella salvaguardia della salute come diritto fondamentale dell'uomo in virtù di quanto sancito dall'art. 32 della Costituzione, dall'art. 52 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea ed in accordo con lo sviluppo scientifico salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione;

Art. 3 Inserimento ambientale

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante al fine di non incorrere nel danno ambientale;
2. A tale scopo i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico ed ambientale, e comunque non incorrere nel danno ambientale di cui al precedente comma;

Art. 4 **Localizzazione**

1. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su aree di proprietà comunale, a ciò per l'interesse pubblico che rivestono i servizi connessi agli impianti di cui all'art. 1;
2. Altresì sono escluse le seguenti aree sensibili, anche se di proprietà comunale:
 - Aree di interesse archeologico;
 - Aree di interesse monumentale;
 - Aree residenziali del centro storico ed urbano;
 - Aree che accolgono strutture scolastiche, case di cura ed affini, centri spirituali;
 - Aree di verde attrezzato;
 - Aree di pregio ambientale;
3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura;

Si allega planimetria della zona idonea individuata distinta al Foglio 18 particella 179-178 di Casperia di proprietà comunale.

Art. 5 **Autorizzazioni**

L'installazione dei sistemi fissi di cui all'art. 1 è soggetta alla preventiva autorizzazione comunale o Denuncia Inizio Attività così come disciplinato dal D.Lgs. 198/2002 e previa acquisizione del nulla-osta dell'A.R.P.A. Lazio – Area decentrata di Rieti.

Art. 6 **Documentazione necessaria per l'autorizzazione**

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione i gestori degli impianti di radiocomunicazioni devono presentare al Comune la domanda in carta legale indicante i dati anagrafici del richiedente, l'opera da realizzare ed il sito interessato.
2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
 - a) Relazione indicante i seguenti dati:
 - Frequenza a canali di trasmissione utilizzati;
 - Numero di celle per impianto;
 - Tipo, modello o dimensione delle antenne trasmettenti;
 - Altezza da terra del centro elettrico per ogni cella;
 - Direzione di puntamento rispetto al nord geografico;
 - Numero di canali per ogni direzione di puntamento;
 - Potenza massima per canale al connettore d'antenna;
 - Diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e verticale e tabelle riportanti le attenuazioni dB della potenza irradiata, informatizzate, ad intervalli di almeno 1°;
 - Guadagno dell'antenna in dB rispetto all'irradiatore isotropo;
 - Tilt elettrico o meccanico (inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima inclinazione);
 - b) progetto completo dell'impianto;
 - c) altitudine e coordinate geografiche del punto zona di installazione;
 - d) carta topografica in scala 1:2000 o 1:5000 con caratteristiche altimetriche dell'area;

- e) per antenne installate su edifici, pianta orizzontale in scala 1:100 e prospetti verticali sempre in scala 1:100 con indicazione del posizionamento delle antenne;
- f) carta topografica in scala 1:1000 o 1:2000 con l'indicazione dei diversi edifici presenti, delle loro altezze delle destinazioni d'uso e dalle aree di pertinenza, in un raggio di 300 metri dall'impianto stesso che deve essere chiaramente individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- g) indicazioni della presenza di impianti di telefonia cellulare o di altre tipologie di impianti nel raggio di 200 metri;
- h) breve relazione descrittiva dell'area in cui verrà ubicato l'impianto stesso, con l'indicazione delle modalità di accesso all'impianto da una parte dei manutentori e di individui della popolazione e con l'indicazione del posizionamento del locale contenente gli apparati tecnologici;
- i) fotografie nelle tre direzioni di massimo irraggiamento nel caso di telefonia cellulare o a 360° sul piano di propagazione nel caso di installazioni radiotelevisive, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile;
- l) valutazione dell'impatto ambientale indotto dall'impianto;

Art. 7

Antenne mobili ed installazioni provvisorie

1. La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile, escluso il permesso di costruire che verrà sostituito dal relativo titolo abilitativo del Responsabile dell'Utc.;
2. I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso e collocato eventualmente in un'altra zona;
3. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1,5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale;
4. Seguono lo stesso iter gli impianti provvisori per prove tecniche di trasmissione;

Art. 8

Denuncia degli impianti amatoriali

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune, subordinando l'autorizzazione al parere dell'Utc.;

Art. 9

Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli effettuati dall'A.R.P.A., anche su richiesta del Comune attraverso i propri uffici tecnici. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale e dei valori di riferimento di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il segnale emesso dagli impianti regolarmente concessi a garanzia della tutela della salute pubblica, dunque, del rispetto dei valori – obiettivi di qualità, può effettuare rilevazioni su tutto il territorio comunale, anche senza dare alcun preavviso ai gestori. Le rilevazioni saranno effettuate e verbalizzate con l'intervento di due testimoni tecnicamente qualificati.
3. Sono fatte salve le competenze dell'A.R.P.A. ai sensi della L.R. 29/1993 e del D.Lgs. n. 198/2002, nonché i poteri del Sindacato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

4. L'amministrazione Comunale, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:
 - Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
 - Individuazioni di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. n. 381/98, e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
 - Dotazione per ogni installazione di un dispositivo automatico di controllo della potenza che sia in grado di disattivare l'impianto qualora i valori soglia stabiliti dalle normative vigenti venissero superati.
5. Almeno un impianto per gestire può essere sottoposto ad un programma di monitoraggio o in continuo, con apparecchiature eventualmente acquisite dal Comune. I siti da sottoporre al monitoraggio sono indicati dall'Amministrazione che stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
6. I dati delle misure devono essere a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

Art. 10 **Vigilanza e controllo**

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi sia dell'ARPA che di tecnici di propria fiducia;
2. I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o da quelli esistenti che si presume facciano superare i limiti di inquinamento previsti dalla normativa in vigore.

Art. 11 **Sanzioni amministrative**

1. Chiunque installi, eserciti o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00; in tal caso, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto;
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di € 500,00. In tal caso, l'Amministrazione Comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi;
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività;
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. 381/1998 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso D.M. viene applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati;
5. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di € 500,00, viene ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
6. In caso di mancato raggiungimento dei valori di riferimento nei termini previsti dall'art. 16, comma 2 viene irrogata una sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni impianto. Trovano inoltre applicazione i commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
7. L'inadempimento entro i termini previsti dagli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta, l'applicazione di una sanzione pari a € 500,00;

8. In tal caso viene assegnato un nuovo termine non superiore a 90 giorni entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto;

9. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di € 500,00:

10. Nei casi previsti dal comma precedente viene inoltre emanata ordinanza di cassazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.

Art. 12 **Norma transitoria**

Le richieste pervenute a codesto ente prima dell'approvazione del presente regolamento e non definitivamente istruite per incompletezza di documentazione presentata, saranno disciplinate dallo stesso. Prima dell'approvazione di questo regolamento il Comune non autorizzerà nuove installazioni.

Art.13 **Rinvio a norme di legge**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- La legge 23 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i.;
- D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.;
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- Le disposizioni di legge in vigore ed emanande in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità;
- Le disposizioni regionali vigenti relativi alla materia;
- Gli strumenti urbanistici comunali vigenti e di futura emanazione.